



SOLV-LN  
ASDVO  
ASDVO

SCHWEIZERISCHER ORGAN LEBENDSPENDER VEREIN  
ASSOCIATION SUISSE DES DONNEURS VIVANTS D'ORGANE  
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DELLE DONATRICI VIVENTI D'ORGANO

## **Statuti**

del 17 marzo 2018

### **Nome e Sede**

**Art. 1** L'Associazione svizzera dei donatori e delle donatrici viventi d'organo, abbreviato ASDVO, è un'associazione nei sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'Associazione è indipendente da partiti politici, da ogni confessione, dall'industria e da organizzazioni medico-sanitarie. L'abbreviazione DVO sta ad indicare "donatori e donatrici viventi d'organo", sia di rene che di parte di fegato.

**Art. 2** L'ASDVO ha sede a Zurigo.

### **Scopi**

**Art. 3.1** L'ASDVO facilita il contatto tra i DVO, promuove lo scambio reciproco di esperienze, mette in discussione problemi d'attualità ed è attiva nella ricerca di soluzioni. La sensibilità per le richieste degli altri, la mancanza di pregiudizi e la disponibilità all'aiuto reciproco tra i DVO faranno da filo conduttore dell'attività dell'Associazione. Il suo operato sarà orientato alla ricerca di soluzioni a problemi contingenti.

**3.2** L'ASDVO non ha alcuno scopo commerciale e non persegue alcun guadagno.

**Art. 4** L'ASDVO rappresenta e salvaguarda gli interessi dei DVO verso l'esterno (mass-media, autorità civili e politiche, casse malati, altre assicurazioni ecc.). Collabora con organizzazioni che si impegnano per la donazione di organi.

**Art. 5.1** Come interessi particolari dell'ASDVO valgono:

- a) Questioni riguardanti la salute fisica dei donatori e delle donatrici e i controlli medici dopo donazione.
- b) Problemi riguardanti la salute psichica e le esigenze di sostegno psicologico (come ad esempio in caso di depressione immediatamente dopo il dono d'organo, di decesso della persona trapiantata con organo da vivente, di rapporti difficili con la persona avente usufrutto del dono d'organo, ecc.).
- c) Fornire a persone intenzionate a donare informazioni sull'intervento operatorio, sul seguito postoperatorio e sulle possibili conseguenze fisiche e psichiche.
- d) La gestione e l'elaborazione di esperienze positive o negative prima della donazione d'organo (ad esempio pressione psicologica dall'esterno, ecc.).
- e) Problemi di tipo finanziario con casse malati, assicurazioni private e con enti statali (non da ultimo con l'assicurazione invalidità AI).
- f) Problemi giuridici in relazione alla donazione d'organo (ad esempio con il datore di lavoro).
- g) Sensibilizzare enti assicurativi (casse malati, assicurazioni private, AI) enti pubblici ed autorità, affinché riconoscano il contributo dei donatori viventi d'organo nel risolvere situazioni precarie.
- h) La collaborazione con i mass-media per sostenere le rivendicazioni dei donatori e delle donatrici d'organo.

**5.2** Per l'elaborazione di queste tematiche, l'ASDVO può ricorrere alle informazioni ed alle statistiche pubblicate dal Registro Svizzero della Salute dei Donatori d'Organo (in inglese "Scissa Organi Living Dono Realtà Registri" – SOL-DHR) oppure alla consulenza di altri membri.

**5.3** L'ASDVO può finanziare consulenze a favore di donatori o donatrici, confrontati con problemi particolari in seguito alla donazione. La consulenza è a disposizione di tutti i donatori e donatrici anche se non sono soci/e dell'ASDVO.

**Art. 6.** L'ASDVO sostiene la formazione di gruppi di contatto (gruppi regionali) o di auto-aiuto, in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. I Gruppi invieranno al/ alla Presidente entro fine novembre di ogni anno un rapporto sulle loro attività. Questi rapporti saranno presentati all'Assemblea Generale.

**Art. 7** L'ASDVO fa da intermediaria tra chi sta ponderando la possibilità di una donazione e persone che hanno già fatto una donazione d'organo.

**Art. 8** Tutte gli/le aderenti all'ASDVO possono liberamente esprimersi, indipendentemente dalle loro esperienze positive o negative con una donazione d'organo.

**Art. 9** L'ASDVO si presenta in gremii pubblici con informazioni concrete ed oggettive, comprensibili e ponderate.

## **Membri**

**Art. 10** Nell'ASDVO vigono le seguenti forme di partecipazione:

- 1) Membro attivo con diritto di voto (persone che hanno già fatto una donazione d'organo)
- 2) Membro a titolo consultivo (persone che non hanno fatto donazione d'organo)
- 3) Membro che desidera mantenere l'anonimato e che quindi sarà senza diritto di voto

**Art. 11** Chi ha donato un organo in forma "anonima" (cosiddetta donazione d'organo anonima o "non diretta") e desidera restare tale può essere ammesso/a come "membro anonimo". Per diventare membro anonimo vale il presupposto di una donazione d'organo. Per rispettare strettamente l'anonimità, gli indirizzi di questi donatori e donatrici d'organo non verranno registrati in forma elettronica ma saranno conservati dal segretariato dell'ASDVO su una lista manoscritta. Non verrà fornita alcuna informazione riguardante il numero di queste persone, i loro dati personali od il loro stato di salute. Queste persone decidono in modo indipendente o come gruppo quando e a chi vorranno fornire informazioni od avanzare proposte. L'ASDVO si presta come intermediaria per contatti tra persone donatrici anonime, se sussiste il desiderio ed il consenso da entrambe le parti.

**Art. 12** Le dimissioni dall'associazione sono possibili alla fine dell'anno civile. L'appartenenza all'Associazione si spegne automaticamente se, malgrado più richiami, il contributo sociale non viene versato.

## **Assemblea Generale**

**Art. 13.1** L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Essa viene convocata dal Comitato.  
La conduzione è affidata al/alla Presidente.

**13.2** Essa ha le seguenti competenze:

- a) Nomina del/della Presidente.
- b) Nomina dei rimanenti membri di Comitato.
- c) Nomina del/della revisore/a dei conti e del loro sostituto.
- d) Fissazione della tassa sociale annua.
- e) Adozione e modifica degli Statuti.
- f) Radiazione di membri.
- d) Decisione e ratifica dello scioglimento dell'Associazione.

**13.3** L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria (assemblea annuale)

**13.4** Il Comitato direttivo può proporre di indire un'Assemblea Generale straordinaria.

Quest'ultima può anche essere indetta su richiesta di almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto, formulando richiesta e trattando in forma scritta.

**13.5** Il programma dell'Assemblea Generale Ordinaria dei membri è strutturato in quattro parti:

- a) Trattande statutarie.
- b) Informazioni sull'attività del Registro Svizzero della Salute dei Donatori d'Organo (SOL-DHR).
- c) Relazione su temi medici o altre manifestazioni/incontri.
- d) Libera discussione su temi d'attualità.

**13.5** Sarà importante riservare abbastanza tempo alla libera discussione di trattande non ancora esaminate nel Comitato Direttivo (esposizione di problemi, di situazioni spiacevoli, di esperienze, discussione di punti non ancora ben chiariti, proposte, richieste d'informazione, ecc.)

**Art. 14.1** L'Assemblea Generale evade le seguenti trattande:

- a) nomina degli scrutatori.
- b) approvazione o modifiche della lista delle trattande.
- c) approvazione del verbale dell'Assemblea Generale precedente.
- d) approvazione del rapporto d'attività annuale del/della presidente.
- e) approvazione dei conti annuali d'esercizio e di bilancio e del rapporto dei revisori.
- f) scarico dei conti d'esercizio al Comitato.
- g) fissazione della tassa sociale annua minima.
- h) nomina del/della Presidente, dei membri di Comitato e dei revisori.
- i) Richieste/istanze del Comitato Direttivo o dei membri.
- k) presa d'atto dei rapporti di eventuali commissioni nominate ad hoc dal Comitato Direttivo, di Gruppi Regionali o di Gruppi di auto-aiuto.
- l) attualità dal Registro Svizzero della Salute dei Donatori d'Organo (SOL-DHR).
- m) luogo e data della prossima Assemblea annuale dei membri.

**14.2** L'invito all'Assemblea Ordinaria viene spedito almeno cinque settimane prima della data convenuta a tutti i membri, insieme alla lista delle trattande ed alle richieste/istanze del Comitato.

**14.3** Possono essere prese deliberazioni solo su temi elencati nella lista delle trattande.

Richieste/istanze da parte di membri sono da inoltrare in forma scritta al Comitato Direttivo almeno tre settimane prima dell'Assemblea Generale, così da poterle trattandare.

**14.4** Prima della votazione deve essere concessa ai/alle candidati/e la possibilità di motivare la loro candidatura.

**14.5** Nel caso di revoca dall'incarico di membro del Comitato Direttivo o di radiazione di un membro dall'Associazione è d'obbligo, prima della votazione, di lasciare alla persona in causa la possibilità di esprimersi a sua difesa.

**14.6** Le votazioni e le nomine si svolgono di regola per alzata di mano. L'Assemblea Generale decide a maggioranza semplice in base al numero di membri con diritto di voto presenti alla votazione.

Il/la presidente esprime pure il suo voto. In caso di parità di voti sarà il/la Presidente a formulare il voto decisivo; per elezioni invece, in caso di parità di voti, la nomina avverrà tramite sorteggio.

**14.7** Per le seguenti deliberazioni o nomine occorre la maggioranza dei due terzi dei voti degli/delle aventi diritto di voto presenti:

- a) modifica degli Statuti
- b) Radiazione di un membro dall'Associazione.
- c) revoca dall'incarico di membro del Comitato Direttivo.
- d) revoca dall'incarico di revisore.
- e) Decisione e ratifica dello scioglimento dell'Associazione.

## **Comitato**

**Art. 15.1** L'Associazione è diretta da un Comitato Direttivo. Il numero dei membri di Comitato può variare da un minimo di tre a un massimo di sette. Ogni regione linguistica dovrebbe essere rappresentata se possibile almeno da un membro. Il Comitato Direttivo si costituisce autonomamente, dotandosi di un regolamento interno.

**15.2** I membri di Comitato sono operativi a titolo onorifico e per principio hanno diritto solo al rimborso delle spese effettive. Per prestazioni particolari di singoli membri il Comitato può decidere un indennizzo adeguato.

**15.3** Tutti i componenti del Comitato Direttivo devono essere membri attivi secondo Art.10, paragrafo 1

**15.4** La Direzione del Registro Svizzero della Salute dei Donatori d'Organo (SOL-DHR) o i suoi rappresentanti sono membri consultivi senza diritto di voto.

**15.5** Il Comitato ha la facoltà di proporre persone con conoscenze specifiche quali membri a titolo consultivo, anche se non hanno fatto donazione d'organi. Membri a titolo consultivo non hanno diritto di voto.

**15.6** Il Comitato ha potere decisionale sull'accettazione di nuovi membri.

**15.7.** Il Comitato può creare e nominare delle commissioni di lavoro ad hoc per l'approfondimento di temi particolari. Persone con conoscenze specifiche possono far parte di una commissione, anche se non hanno fatto donazioni di organi.

## **Art.16**

Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:

- a) La gestione dell'Associazione.
- b) Il preventivo per l'anno d'esercizio.
- c) La stesura dei bilanci d'esercizio.
- d) La preparazione dell'Assemblea Generale e la presentazione ai suoi membri.
- e) La partecipazione alle procedure di consultazione riguardanti ordinanze e leggi sulla donazione d'organo.
- f) L'affiliazione di nuovi membri.
- g) Il sostegno di Gruppi di auto-aiuto e Gruppi Regionali.
- h) Agevolazione di contatti per consulenze inerenti alla donazione d'organo.
- i) La presa a carico di altri compiti conferitigli dall'Assemblea Generale.

**Art. 17** La durata a membro di Comitato è di 2 anni. Una rielezione è possibile senza limitazioni.

### **Ufficio di Revisione**

**Art. 18.** La revisione dei conti è affidata a un/una revisore/a e a un sostituto. Il/la revisore/a viene eletto per 2 anni. Una rielezione è possibile senza limitazioni. I revisori presentano la stesura dei bilanci d'esercizio all'Assemblea Generale.

### **Finanze**

**Art. 19.1** Le entrate dell'ASDVO provengono:

- a) dalla quota sociale dei membri attivi
- b) dai contributi facoltativi dei membri a titolo consultivo e dei membri anonimi
- c) da donazioni

**19.2** Chi si trovasse in strettezze finanziarie potrà essere dispensato dal versamento della quota sociale da parte del Comitato direttivo.

**19.3** Il versamento di una quota sociale da parte dei membri a titolo consultivo è facoltativo.

**19.4** Membri anonimi pagheranno una quota sociale, se desidereranno ricevere informazioni regolari sulle attività dell'ASDVO e se vorranno partecipare all'Assemblea Generale. Potranno essere integrati/e in ogni momento come membri attivi con diritto di voto, perderanno però il diritto particolare all'anonimato.

### **Responsabilità**

**Art. 20** Solo il patrimonio dell'Associazione garantirà i debiti della stessa. Si esclude la responsabilità personale dei membri e in particolare anche del Comitato Direttivo.

### **Scioglimento dell'Associazione**

**Art. 21** In caso di scioglimento dell'Associazione ASDVO, il patrimonio rimanente sarà devoluto ad un'istituzione esente da tasse con scopi simili od identici. E' esclusa una distribuzione del rimanente tra i membri.

### **Entrata in vigore**

I presenti Statuti entrano in vigore con decisione dell'Assemblea Generale 17 marzo 2018. Sostituiscono gli Statuti del 16 marzo 2013.

Friburgo, 17 marzo 2018

Il Presidente:  
Peter Schär

La Segretaria:  
Barbara Walser-Böhi